

Le divergenze interpretative sullo status di titolare effettivo

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Limitazioni di responsabilità e tutela del patrimonio

Scopri di più

Le **società di capitali**, gli **enti dotati di personalità giuridica**, i **trust** ed i **mandati fiduciari** stanno iniziando a svolgere l'**adempimento di iscrizione del Titolare effettivo** nell'apposito Registro, **in vista della scadenza del prossimo 11.12.2023**, termine sancito dal decorso di 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto Mimit 23.9.2023, avvenuta lo scorso 9.10.2023. In riferimento alla **data ultima per eseguire l'adempimento** in rassegna, va sottolineata una particolarità dello scenario normativo rappresentata dal fatto che, **chi si costituisce dopo il 9.10.2023 ha un tempo minore per eseguire l'adempimento**, rispetto a chi era già costituito a quella data. Dobbiamo considerare, infatti, che **una società costituita dopo il 9.10.2023 ha 30 giorni di tempo per la prima comunicazione del titolare effettivo**, mentre **una società già in essere al 9.10.2023 ha il tempo più ampio di 60 giorni**. Quindi, per fare un esempio, una società costituita, poniamo il 10.10.2023 ed iscritta al registro imprese il 20.10.2023 ha 30 giorni, quindi sino al prossimo 19.11.2023 per **comunicare il titolare effettivo**, mentre una altra società costituita prima di quest'ultima, poniamo nel 2020, ha tempo fino al prossimo 11.12.2023 per **eseguire il medesimo adempimento**.

Ma un punto delicato sul quale stanno emergendo i dubbi degli operatori consiste nella **corretta individuazione del Titolare Effettivo**, e sulle conseguenti sanzioni irrogabili se tale individuazione non fosse corretta, **pur avendo rispettato la scadenza sopra citata**.

I dubbi nella individuazione del titolare effettivo sorgono a causa di una interpretazione delle regole di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 231/2007](#), **che non sono univoche**, almeno in alcuni casi.

Vediamo di esemplificare qualche situazione delicata.

Un primo caso può essere rappresentato dalla **detenzione di partecipazione gravata da usufrutto**. Poniamo che Tizio detenga il 30% della partecipazione in Alfa Srl su cui grava usufrutto a favore di Caio. In tale ipotesi, sia le Linee Guida di UnionCamere sia quelle del CNDCEC (Linee guida marzo 2019) affermano che se non sono state **stipulate particolari pattuizioni** tra nudo proprietario ed usufruttuario, **entrambi sono titolari effettivi**: il nudo proprietario in quanto detentore di quota superiore al 25% al capitale sociale e l'usufruttuario

poiché detiene il diritto di voto superiore al 25%. Il codice suggerito nella Faq di UnionCamere è TPD cioè **detenzione di proprietà diretta** superiore alla soglia del 25%.

Ma vi è un secondo caso, piuttosto frequente, in cui **le interpretazioni divergono**. È l'ipotesi della **società partecipata da altra società**.

Facciamo l'esempio di Alfa Srl partecipata da due soci persone fisiche A e B che detengono ciascuno il 20% delle quote ed il restante 60% è detenuto dalla Beta Srl che, a sua volta, è partecipata al 20% dalla Srl Unipersonale del socio C, per il 30 % dal socio D e per il restante 50% dal socio E. I **soci A e B non sono titolari effettivi**, poiché **detengono partecipazioni sottosoglia**, quindi occorre indagare sul terzo socio, cioè Beta Srl che detiene il 60%, **verificando chi siano i soci di controllo di tale ultimo soggetto**. Ed è qui che le interpretazioni divergono, poiché dalla Linee Guida del CNDCEC emerge come titolari effettivi siano coloro che **detengono più del 25% nella società controllante Beta**; quindi, nel nostro esempio **si tratta di D ed E**, poiché entrambi ricoprono il ruolo di titolare effettivo nella società Alfa, da **indicare con la sigla TPI** cioè titolare effettivo per partecipazione indiretta. Altra tesi è suggerita dalla prassi notarile (Studio del Notariato n. 1 /2023) che, pur con molte cautele ed ammettendo l'ambivalenza del concetto di proprietà indiretta, sembra propendere **per il criterio del demoltiplicatore**, in forza del quale Titolare effettivo in via indiretta è **chi detiene più del 25% del capitale nella società indagata**, per il tramite di società partecipanti. Nel nostro esempio avremmo che il **Titolare Effettivo di Alfa Srl è solo il socio E** che detiene una quota del 30% in Alfa derivante da $50\% \times 60\% = 30\%$.

È chiaro che questo secondo approccio **individua fisiologicamente un numero di titolari effettivi minori** di quelli che, invece, emergono **con il primo approccio** e da qui la domanda sulle conseguenze che si possono verificare qualora un approccio sia giudicato errato.

Ma vediamo un altro caso in cui non sembrano emergere indicazioni univoche.

Una Srl Gamma è partecipata al 100% da un'altra Srl Epsilon il cui capitale sociale è diviso **tra 5 soci tutti detentori del 20% di partecipazione**. Epsilon Srl è amministrata da un amministratore Unico nella persona del sig. Mario Rossi, mentre amministratore unico di Gamma è il sig. Giovanni Verdi. Utilizzando il criterio della proprietà, **non si individua alcun titolare effettivo**, poiché il socio controllante è, a sua volta, partecipato da un numero di soci tale per cui **nessuno detiene più del 25% del capitale**.

Sul punto, nel citato Studio del Notariato (nella stessa direzione le Faq di UnionCamere) emerge la tesi secondo cui **il titolare effettivo è il rappresentante legale della società Gamma**, cioè il sig. Giovanni Verdi, mentre nel documento del CNDCEC si lascia aperta la possibilità di individuare, quale Titolare effettivo, **l'amministratore unico di Epsilon**, sig. Mario Rossi, laddove quest'ultima società detenga **un particolare ruolo di comando nei confronti della controllata**, circostanza che emerge chiaramente con un controllo totalitario.

In questa fattispecie è chiaro che, seguendo le diverse tesi, verrebbero individuati **diversi**



titolari effettivi ed ancora si pone **il tema delle conseguenze di una eventuale errata indicazione.**

In merito al problema sanzionatorio, va sottolineato che **le prime istruzioni di UnionCamere sembrano tali da rasserenare gli animi**, laddove è previsto che, salva diversa e futura presa di posizione del MIMIT, **tutte le interpretazioni sopra riportate sono accettabili**, quindi l'indicazione di un titolare effettivo in luogo di un altro non necessariamente costituisce un errore e tantomeno sanzionabile.

Teoricamente potrebbe trovare applicazione l'[articolo 56, D.Lgs 231/2007](#) (sanzione di euro 2.000 a chi omette di indagare sul soggetto titolare effettivo), ma a parte il fatto che tale sanzione **è rivolta al professionista su cui gravano gli obblighi antiriciclaggio** e non all'amministratore di società, occorre anche rilevare che il software genera alert laddove non vengono considerati titolari effettivi **soci che presentano tali caratteristiche**, quindi il caso dell'errore materiale è da escludersi, e altri tipi di errore, in chiave di interpretazione della norma, per ora **non sono considerati tali.**

Va segnalato che anche **questo tema sarà affrontato nella giornata del Master Breve 365** dedicata alla Tutela del patrimonio.